

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2016, n. 4

Modificazioni alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni (Legge regionale di contabilità).

(GU n.37 del 10-9-2016)

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 25 maggio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Integrazione dell'art. 12 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 «Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione» e successive modificazioni (legge regionale di contabilità')

1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale di contabilità', e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono in ogni modo rispettate le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di contabilizzazione delle operazioni previste da questo articolo.».

Art. 2

Abrogazione dell'art. 36 della legge regionale di contabilità'

1. L'art. 36 della legge regionale di contabilità' e' abrogato.

Art. 3

Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale di contabilità'

1. L'art. 39 della legge regionale di contabilità' e' sostituito dal seguente:

«Art. 39 (Indebitamento). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 con riferimento alla disciplina sull'indebitamento trovano applicazione le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011, oltre alle altre disposizioni statali vigenti.».

Art. 4

Modificazioni dell'art. 39-quinquies della legge regionale di contabilità'

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 39-quinquies della legge regionale di contabilità' e' sostituito dal seguente: «Il rendiconto consolidato previsto dall'art. 11, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e' approvato dalla Giunta regionale ed e' trasmesso al Consiglio regionale che lo approva contestualmente al rendiconto.».

2. Il comma 2 dell'art. 39-quinquies della legge regionale di contabilità' e' sostituito dal seguente:

«2. Il bilancio consolidato previsto dall'art. 11-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 e' approvato dalla Giunta regionale ed e'

trasmesso al Consiglio regionale, che lo approva con propria deliberazione.».

Art. 5
Disposizioni transitorie

1. Questa legge si applica a partire dal 1° gennaio 2016.

Art. 6
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 maggio 2016

ROSSI